

TAR Campania sezione I, sentenza n. 1170 del 12 luglio 2017

Permesso di costruire - Reati edilizi - Tende parasole

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 4 aprile 2016 e ritualmente depositato il 26 aprile successivo, la Sig.ra A. S. impugna l'ordinanza dirigenziale n. 30 del 4.2.2016, notificata il 5.2.2016, con la quale il dirigente del settore Pianificazione e Uso del Territorio le ha ingiunto la rimozione della tenda parasole installata sul terrazzo pertinenziale dell'unità immobiliare sita in via Ferriera n. 2/C nel termine di giorni 90 perché non conforme alla delibera condominiale presentata ai fini del rilascio di permesso di costruire per la installazione di tende aggettanti sulla facciata del fabbricato. A sostegno del gravame, la ricorrente deduce quanto segue:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE — CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMOZIONE —ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA', in quanto l'installazione di una tenda parasole, peraltro effettuata a seguito della presentazione di d.i.a., rientrerebbe nel genus dell'attività libera, non comportando alcun aumento di volumetria o modifiche di sagome e prospetti;

2) DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETA' —MANCATA PONDERAZIONE E COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO, in quanto l'intervento contestato non avrebbe alcuna incidenza sul carico urbanistico e il provvedimento impugnato non sarebbe suffragato dalla prospettazione delle ragioni di interesse pubblico;

3) VIOLAZIONE DELL'ART. 37, CO 1, D.P.R. 380/2001 —INSUSSISTENZA DE I PRESUPPOSTI DELLA SANZIONE DELLA RIMOZIONE, in quanto si tratterebbe di opera soggetta a DIA e pertanto al più meritevole della sola sanzione pecuniaria;

4) ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA IN ASSENZA DI PREVIO ANNULLAMENTO DELLA DIA.

Si costituisce il Comune di Avellino, al fine di eccepire la inammissibilità/improcedibilità del gravame ed opporre comunque la infondatezza di tutte le censure articolate.

Alla pubblica udienza del 4 luglio 2017, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

Non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità del gravame per omessa impugnativa del pregresso provvedimento dirigenziale prot. n. 35669 del 25.6.2014, notificato a mezzo posta il 2.7.2014, con il quale l'Amministrazione ordinava alla ricorrente di adeguare la struttura a quanto autorizzato dall'assemblea condominiale del 14.5.2010. L'impugnata ordinanza, infatti, costituisce espressione di un autonomo potere sanzionatorio finalizzato alla rimozione della tenda parasole e non al suo semplice adeguamento alle prescrizioni condominiali, non potendosi quindi configurare alcuna relazione di necessaria presupposizione logica tra i due atti. Né può ritenersi inammissibile il ricorso per la mancata notificazione dello stesso nei riguardi del condominio, avendo parte ricorrente dato seguito all'onere di cui all'art. 41 comma 2, c.p.a., provvedendo alla costituzione del rapporto processuale almeno nei riguardi del sig. Carmine Santolillo, quale residente nel condominio di via Lorenzo Ferrante n. 2/b. L'assolvimento dell'onere di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati esclude in radice ogni possibile inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Dagli atti di causa risulta che l'intervento in oggetto consiste nell'installazione di tende parasole sia sul lato nord/est del fabbricato che su quello ovest dello stesso, ed in particolare quella posizionato sul primo di detti lati "avrà dimensioni di ml. 10,00 per 4,40, inoltre sarà del tipo "a cappotto"...motorizzata di colore a strisce gialle e avorio, inoltre la struttura sarà costituita da una struttura in alluminio anodizzato di color avorio, mentre le tende posizionate sul lato ovest del fabbricato sono del tipo a caduta sempre di colore a strisce

gialle e avorio, saranno sempre dotate di un sistema motorizzato ed avranno una lunghezza lineare di m 9,00". Tale intervento, come dedotto con l'assorbente primo motivo di ricorso, non comporta la realizzazione di un volume urbanistico e pertanto non rientra nell'alveo applicativo del permesso di costruire. In un caso analogo, il Massimo Organo di GA ha affermato che "Sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, categoria nella quale rientrano quelli che realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Una struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. In particolare, in tali casi l'opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa. E considerata in tale contesto, la struttura in alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619). Della riconducibilità dell'intervento al più favorevole regime della Dia/Scia mostra di avere consapevolezza lo stesso redattore del provvedimento impugnato, avendo richiamato l'art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, che prevede la sola sanzione pecuniaria in caso di abuso. Inoltre, il ricorrente ha dato corso all'esecuzione delle opere dopo la presentazione della d.i.a. prot. n. 66058/2010 e la mera violazione di prescrizioni condominiali non può trasfigurare la consistenza dell'intervento in modo da renderlo soggetto al più gravoso permesso di costruire. Esse, infatti sottendono interessi di natura privatistica, che nulla hanno a che vedere con la rilevanza pubblicistica della disciplina urbanistica, fermo restando che alcuni elementi di origine civilistica possono assumere "una rilevanza qualificata nel procedimento di rilascio della concessione edilizia" (questa Sezione prima, 17 aprile 2014 n. 740). Va quindi conclusivamente rilevata la fondatezza del ricorso, laddove, con effetto assorbente di ogni altra censura, si lamenta la inapplicabilità della sanzione ripristinatoria per la stessa consistenza dell'intervento, priva di rilievo plano-volumetrico.

Tanto premesso, il ricorso è fondato a va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese, secondo il canone della soccombenza, vanno poste a carico della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 757/2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Avellino al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e spese forfettarie, come per legge, nonché contributo unificato se effettivamente versato.

Furgone parcheggiato contromano su pista ciclabile: è circolazione stradale?

Possiamo riassumere così la dinamica del sinistro: un ciclista, nel percorrere una pista ciclabile sulla quale si trovava parcheggiato contro mano il furgone dell'imputato (che nel frattempo era impegnato in operazioni di scarico merce) perdeva l'equilibrio e cadeva riportando lesioni personali. Il conducente del furgone si fermava solo pochi istanti poi si allontanava senza farsi identificare e né fornire i dati del veicolo.

Di quali reati risponde il conducente del veicolo? È necessario fare riferimento all'art. 189, commi 6 e 7, del C.d.s. ("**comportamento in caso di incidente**"). Fuga e omissione di soccorso, a maggior ragione considerando che l'uomo si era fermato in un primo momento e aveva potuto constatare le lesioni riportate dal ciclista.

A differenza poi di quanto sostenuto dalla difesa, la fattispecie è del tutto inquadrabile nella disciplina relativa alla circolazione stradale: si è infatti più volte affermato che "**l'atto di circolazione, presupposto per l'applicazione delle relative norme, sussiste quando i veicoli si muovono sulla strada ovvero sostano o si fermano durante il percorso, senza che abbia rilevanza il motivo che spinge alla circolazione ne' se questa sia momentanea o abbia carattere duraturo ovvero costituisca fatto isolato o ripetuto**".

La "fermata" costituisce quindi una fase della circolazione a tutti gli effetti e quindi a nulla rileva che il furgone fermo al momento dei fatti, considerato che è appurato il nesso causale fra la presenza del mezzo e la caduta del ciclista.

IL REATO DI FUGA: SUSSISTE ANCHE SE L'AUTOMOBILISTA SI FERMA PER QUALCHE MINUTO PRIMA DI ALLONTANARSI

Infine i giudici affermano che in tema di circolazione stradale, integra il reato di cui all'art. 189, commi primo e sesto, C.d.S. (cosiddetto **reato di fuga**), la condotta di colui che – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una **sosta momentanea** (nella specie "**per pochi istanti**"), senza consentire la propria **identificazione**, né quella del veicolo.

Il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il **tempo necessario all'espletamento delle prime indagini** rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto.

Esegui il login per consultare la sentenza n. 34382/2017, Corte di Cassazione

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 13/7/2017 N. 34382

Furgone parcheggiato contromano su pista ciclabile - Comportamento in caso di incidente

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lodi, in data 04 dicembre 2013, dichiarava L. G. responsabile dei reati di cui agli artt. 189 commi 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, J. N. M., che liquidava in euro 5000,00.

La dinamica del sinistro veniva ricostruita nei seguenti termini: la persona offesa, nel percorrere una pista ciclabile sulla quale si trovava parcheggiato contro mano il furgone dell'imputato, impegnato in operazioni di scarico merce, perdeva l'equilibrio e cadeva riportando lesioni personali. L'imputato si fermava solo pochi istanti a parlare con il J. per poi allontanarsi senza farsi identificare e fornire i dati del veicolo. Così ricostruito l'episodio, la Corte di appello, ribaltando la precedente sentenza di assoluzione, dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascrittigli.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il L., a mezzo del proprio difensore, esplicitando i seguenti motivi:

- violazione di legge in ordine alla ammissione della costituzione di parte civile e ad ogni consequenziale pronuncia risarcitoria in quanto l'atto di costituzione sarebbe privo di causa petendi e petitum in ordine al reato oggetto del giudizio, avendo la parte civile chiesto ed ottenuto la liquidazione dei danni per il diverso reato di cui all'art. 590 cod. pen., non contestato.

- travisamento della prova sul fatto; deduce il ricorrente che non vi è prova circa la dinamica del sinistro non essendovi la certezza che si sia effettivamente verificato un urto tra il J. e il portellone del furgone o il pacco sorretto dal L.. Inoltre, trovandosi il veicolo fermo, in quanto parcheggiato sulla pista ciclabile, non avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina relativa alla circolazione stradale. Infine, del tutto erroneamente la Corte avrebbe ritenuto integrato il reato di fuga atteso che l'imputato si era allontanato dal luogo del sinistro solo dopo aver interloquito con il J. ed aver verificato che non necessitava di assistenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si denuncia la illegittimità della decisione di ammettere la costituzione in giudizio della parte civile e conseguentemente di condannare il ricorrente al risarcimento dei danni lamentati. Si rileva, infatti, che, malgrado l'opposizione avanzata dalla difesa in ordine alla assoluta carenza di legittimazione di J. N. M., il giudice di prima istanza aveva ammesso la costituzione di parte civile e successivamente, la Corte di appello, a seguito del ribaltamento del verdetto assolutorio, aveva condannato il ricorrente anche al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa per effetto delle lesioni patite, nonostante tali danni non potessero considerarsi diretta conseguenza dei reati contestati ma fossero, invece, eziologicamente riconducibili al diverso reato di lesioni personali per il quale non si era proceduto per difetto di querela.

2. Occorre preliminarmente osservare che il fondamento sostanziale di tutte le regole che disciplinano la responsabilità civile da reato si rinviene nella disposizione di cui all'art. 185 cod. pen. che prevede

l'obbligo per l'autore del reato e le persone che, a norma delle leggi civili devono rispondere del fatto di lui, a risarcire il danno patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal reato stesso. Come già rilevato da questa Corte, l'affermazione della penale responsabilità comporta, infatti, per l'imputato la responsabilità civile per il danno "ex delicto" che, pur non identificandosi con l'evento, ne deve essere sua conseguenza necessaria. (Sez. 3, n. 1301 del 09/11/2016, Manna, Rv. 269414). Il danno, dunque, pur non identificandosi con l'evento stesso ne è conseguenza necessaria per esplicita previsione del legislatore il quale individua e classifica i reati (e quindi le condotte criminose) proprio in relazione alla lesione del beneinteresse che la norma intende proteggere (la vita, l'incolumità, la libertà personale, l'onore ecc.) e che, conseguentemente, da per lesa ogni volta che il reato si manifesti (Sez. 5, n. 43363 del 21/10/2010, Mameli, Rv. 248952). Si è affermato, altresì, sul tema che il danno cui si riferisce l'art. 185 c.p. deve essere eziologicamente riferito all'azione od omissione del soggetto attivo e tale rapporto di causalità può sussistere anche quando il fatto reato, pur non avendo cagionato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Sez. 6, n. 11295 del 02/12/2014 Vignati, Rv. 263170). Anche applicando tale principio non può però sostenersi che le lesioni personali patite dal J., in occasione dell'incidente, siano conseguenza dei reati ascritti all'imputato essendosi questi ultimi verificati in epoca successiva a tali danni, riconducibili invece al diverso reato di cui all'art. 590 cod. pen., per il quale non risulta esercitata l'azione penale nei confronti del L..

Invero, per quanto riguarda i beni giuridici tutelati dai reati in questione, occorre considerare che, mentre la disposizione di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, la previsione di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, ispirata ad un principio di solidarietà, è volta a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; Sez. 4, n.6306 del 15/01/2008, Grosso Rv. 239038). Può, dunque, sicuramente ritenersi che tale ultimo reato, in particolare, possa esporre la persona offesa ad un danno morale sotto il profilo delle sofferenze e difficoltà collegate all'essere stata lasciata sulla strada priva del dovuto soccorso o ad un danno alla persona che sia costituito dall'eventuale aggravamento delle lesioni e dei processi patologici conseguiti al sinistro e ricollegabile al ritardo nella prestazione delle cure necessarie. Poste tali premesse, deve ritenersi che correttamente il giudice di primo grado ha ammesso la costituzione di parte civile del J. in quanto titolare della pretesa giuridica azionata inerente non solo alle lesioni conseguenti al sinistro stradale ma estesa a tutte le conseguenze comunque derivate dall'omessa fermata e dall'omesso soccorso, anche in termini di danno morale, per il che l'assunto secondo cui il danno esposto dalle parti civili sarebbe stato riconducibile alle sole lesioni personali era destituito di fondamento. Viceversa, la Corte di appello, con motivazione del tutto erronea, nel condannare l'imputato al risarcimento del danno, ha proceduto alla relativa liquidazione considerando esclusivamente l'entità delle lesioni riportate in occasione dell'incidente, ritenendole, del tutto incongruamente, "diretta conseguenza della condotta posta in essere".

Ne consegue che, sotto questo aspetto, la decisione del giudice di merito si presenta logicamente e giuridicamente viziata e quindi meritevole di censura. Se ne impone pertanto l'annullamento limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile per l'accertamento della pretesa risarcitoria e la liquidazione di ulteriori danni di natura diversa eventualmente patiti dalla parte civile.

3. Sono invece infondati gli ulteriori motivi di ricorso afferenti l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

4. La Corte di appello, riesaminando il materiale probatorio già valutato dal giudice di prime cure ha ritenuto la responsabilità del L., in totale riforma della precedente decisione di assoluzione. Nell'effettuare tale operazione il giudice del gravame ha conferito, riguardo alle parti non condivise della prima sentenza, una convincente motivazione atta a sostenere le ragioni delle difformi conclusioni assunte, in conformità con il principio ormai consolidato per cui "in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta

struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (tra le altre Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327). Invero, la ricostruzione della dinamica del sinistro appare coincidente nelle due pronunce atteso che anche il giudice di secondo grado ha considerato che, secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, il J. poteva essere caduto o perché colpito dal portellone del furgone (come riferito dalla stessa persona offesa) o perché urtato dallo stesso imputato intento a scaricare dei cartoni al lato della pista ciclabile (come invece affermato dal teste Brugnoli le cui s.i.t. erano state acquisite al fascicolo del dibattimento per irreperibilità del teste). La Corte ha però, correttamente, considerato come in ogni caso dovesse ritenersi sussistente il nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta imprudente dell'imputato che, dopo aver ostruito con il proprio veicolo parte della pista ciclabile, aveva altresì proceduto allo scarico della merce effettuando tali operazioni sul retro del furgone che si trovava parcheggiato contromano, così sottraendosi alla vista del ciclista. La Corte di merito ha dunque, ricostruito l'episodio valutandolo negli stessi termini del giudice di primo grado ma facendo corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui "in tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia riconducibile all'agente e possa essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti" (Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266858; Sez. 4, n. 14358 del 06/02/2002, Righi, Rv. 222247; Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002, Macola, Rv. 227002). Ne deriva che la Corte territoriale, con ragionamento esente da critiche, ha affermato la penale responsabilità del L. per i reati contestatigli, ritenendo che l'incidente fosse ricollegabile al suo comportamento, così come prescritto dall'art. 189 C. d. S.

5. Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalla difesa, la fattispecie in esame è del tutto inquadrabile nella disciplina relativa alla circolazione stradale avendo la giurisprudenza più volte affermato che l'atto di circolazione, presupposto per l'applicazione delle relative norme, sussiste quando i veicoli si muovono sulla strada ovvero sostano o si fermano durante il percorso, senza che abbia rilevanza il motivo che spinge alla circolazione né se questa sia momentanea o abbia carattere duraturo ovvero costituisca fatto isolato o ripetuto (Sez. 4, n. 3242 del 09/02/1996, Andreveno, Rv. 204183). Tale principio è stato poi ulteriormente specificato anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, essendosi affermato in più occasioni che anche la "fermata" costituisce comunque una fase della circolazione talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultò positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (Sez. 4, n. 45514 del 07/03/2013, Pin, Rv. 257695; Sez. 4, n. 37631 del 25/09/2007, Savoia, Rv. 237882). Nel caso che occupa, il L., in violazione delle norme del codice della strada, aveva parcheggiato il veicolo contromano, ostruendo parte della carreggiata ciclabile ed ivi procedendo ad operazioni di scarico merce, creando in tal modo una situazione di intralcio e pericolo per la circolazione stradale. Deve infatti ribadirsi che "in materia di responsabilità da sinistri stradali, il conducente del veicolo lasciato in sosta ha l'obbligo di assicurarsi, con opportune cautele, che per le condizioni del luogo in cui esso si trova, non possa derivare pericolo per l'incolumità delle persone" (Sez. 4, n. 7315 del 27/02/1984, Daga, Rv. 165621).

6. Parimenti infondati sono anche i motivi di ricorso relativi alla asserita insussistenza dei reati contestati essendo certo che l'imputato si era trattenuto sul posto per diversi minuti e si era allontanato solo dopo aver interloquuto con la persona offesa.

Sul punto, osserva il Collegio che, in relazione al c.d. reato di "fuga", la pronuncia impugnata è del tutto in linea con il costante insegnamento del giudice di legittimità, a mente del quale, in tema di circolazione stradale, integra il reato di cui all'art. 189, commi primo e sesto, C.d.S. (cosiddetto reato di "fuga"), la condotta di colui che - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie "per pochi istanti"), senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo. Il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006,

Mischiatti, Rv. 234581; Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734; Sez. 4, n. 34621 del 27/05/2003, Campisi, Rv. 225622). Nel caso di specie, essendosi accertato che l'imputato si era allontanato immediatamente dopo il sinistro, limitandosi a scambiare poche parole con la persona offesa, senza fornire le proprie generalità e senza accertarsi se avesse bisogno di aiuto, risultano rispettati i principi richiamati.

7. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche relativamente al reato di omessa assistenza. Come è noto, si configura il reato di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S. che punisce l'utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, quando l'autore viene consapevolmente meno all'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente, ove questo sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, e va apprezzato come eventualmente sussistente avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso laddove queste, ben percepite dall'agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, Meta, Rv. 254667). Quanto all'elemento soggettivo esso può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216; Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374). Costituisce, inoltre, "ius receptum" il principio per cui il reato in esame richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento. (Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601; Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, Sitia, Rv. 216465). Tanto premesso, nel caso di specie deve escludersi che il ricorrente abbia avuto la possibilità di constatare obiettivamente l'assenza di lesioni avendo egli, come precisato nella sentenza impugnata, abbandonato subito il luogo dell'incidente mentre il J. si trovava ancora in terra. Il L. è dunque consapevolmente venuto meno all'obbligo di fermarsi in relazione dell'incidente cagionato presentandosi esso concretamente idoneo a produrre eventi lesivi.

8. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la liquidazione del danno in favore della parte civile, con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI 13/7/2017 N. 17445

Notifica - Notifica effettuata al portiere - Cartella di pagamento

Con un primo ricorso in Cassazione cd. "principale", nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso e l'Agenzia delle Entrate ha proposto controricorso sostanzialmente adesivo al ricorso principale, Equitalia Sud SpA (oggi Equitalia Servizi di riscossione SpA) impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa ad alcune cartelle di pagamento per crediti tributari, lamentando la violazione dell'art. 26 primo comma del DPR n. 602/73, dell'art. 145 c.p.c., e dell'art. 60 del DPR n. 600/73 lett. b-bis, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto illegittima la notifica di sei delle 9 cartelle del presente giudizio, perché consegnate al portiere senza aver inviato successivamente la seconda raccomandata informativa, dopo il 4.7.2006, quando il D.L. n. 223 del 2006 aveva introdotto la lettera b-bis nell'art. 60 del DPR n. 600/73, il quale avrebbe stabilito la necessità di tale adempimento.

Con un secondo ricorso in Cassazione cd. "incidentale tempestivo" (avverso la medesima sentenza impugnata) affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti sia il concessionario della riscossione - che ha prodotto memoria - che l'ente impositore hanno resistito con controricorso, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all'impugnativa di altre cartelle di pagamento per crediti tributari (oggetto della medesima sentenza impugnata), lamentando la violazione dell'art. 60 del DPR n. 600/73, della legge n. 31/2008 e dell'art. 2697 c.c in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, in riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto d'impugnazione in cassazione, erroneamente i giudici d'appello hanno ritenuto che in caso di notifica al portiere (ma anche dell'addetto alla ricezione) non fosse necessario l'invio della seconda raccomandata informativa.

Si precisa che i due distinti ricorsi sono stati inoltrati per la notifica e spediti lo stesso giorno, pertanto, l'antioriorità è determinata dall'iscrizione a ruolo che per Equitalia Servizi di riscossione SpA è avvenuta il 17 giugno 2016, mentre la società contribuente ha iscritto a ruolo il 20 giugno 2016.

In via preliminare, va disposta la riunione di tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

È fondato il ricorso di Equitalia Servizi di riscossione SpA che va accolto, mentre è infondato il ricorso della società contribuente che va, quindi, rigettato.

Infatti, per quanto riguarda la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex art. 26 del DPR n. 602/73, "Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 - cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interessa alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone anche del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo" (Cass. ord. n. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12, 17598/10, secondo Cass. n. 6377/14, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c., pertanto, non è necessario l'invio della raccomandata informativa - Cass. n. 12181/13 -). Sulla specialità della notifica, ex art. 26 del DPR n. 602/73 rispetto all'art. 60 del DPR n. 600/72, v. Cass. nn. 3254/16, 23341/15).

Tanto è sufficiente per superare gli articolati rilievi difensivi esposti, sul punto, dalla parte contribuente, sia in riferimento alle notifiche ricevute dal portiere che a quelle ricevute da un addetto alla ricezione degli atti (Cass. n. 28864/14, 27479/16), mentre, va accolto il ricorso di Equitalia Sud Spa, cassata l'impugnata sentenza in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Infine, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, proposta dalla società contribuente, ad avviso del Collegio tale questione risulta manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del Legislatore regolamentare le modalità di notifica degli atti giudiziari e amministrativi in generale, e in via di specialità quelli tributari, secondo una ratio semplificatoria dei meccanismi notificatori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dispone la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c.

Rigetta il ricorso della società contribuente ed accoglie il ricorso di Equitalia Servizi di riscossione SpA, cassa l'impugnata sentenza in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la società contribuente a pagare le spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo di C 8.000,00 sia in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito che in favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.

Omessa comunicazione dati conducente: chi è competente per il ricorso?

La VI sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17026 del 10 luglio 2017 chiarisce chi debba essere il giudice competente in caso di ricorso a un verbale che contesta l'omessa comunicazione dei dati del conducente .

I giudici ricordano l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell'infrazione), per un illecito di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata.

Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell'autoveicolo, dell'obbligo di fornire i dati del conducente all'organo accertatore (ai sensi dell'art. 126-bis, comma secondo, del codice della strada) il giudice competente è il giudice di pace del luogo dove ha sede l'organo accertatore al quale quei dati andavano inviati

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZIONE VI, N. 17026 DEL 10 LUGLIO 2017

Omessa comunicazione dati del conducente - Giudice competente

sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal GIUDICE DI PACE di BELLA con ordinanza il 30/01/2017

nel procedimento pendente tra

(omissis) SRL;

contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA; viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Servello, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Roma;

rilevato come il Giudice di pace di Bella, adito in seguito alla declaratoria di incompetenza per territorio resa dal Giudice di pace di Buccino, abbia richiesto di ufficio il regolamento di competenza, avendosi riguardo ad opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 126-bis, comma 2, del cod.

strada, alla stregua di verbale di contestazione emesso dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, con conseguente competenza dell'ufficio del Giudice di pace di Roma;

evidenziato come le parti non abbiano depositato scritture difensive o documenti, a norma dell'art. 47, ultimo comma, c.p.c.;

pregiudizialmente ritenuto ammissibile il conflitto di competenza anche nell'ipotesi in cui il secondo giudice, come nel caso in esame, abbia declinato la propria competenza per ragioni omologhe a quelle indicate dal primo giudice, individuando come competente un terzo giudice (Cass. Sez. 2, 21/03/2011, n. 6464);

considerato come, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, opportunamente richiamato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell'infrazione), quando l'illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell'autoveicolo, dell'obbligo di fornire i dati del conducente all'organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ex art. 126-bis, comma 2, del cod. strada, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l'organo accertatore al quale quei dati andavano inviati (Cass. Sez. 6 - 2, 15/03/2017, n. 6651; Cass. Sez. 6 - 2, 24/02/2012, n. 2910);

ritenuto, pertanto, che la richiesta di regolamento di competenza vada accolta, dichiarandosi la competenza del Giudice di pace di Roma, in quanto l'organo precedente, accertatore della contestata omissione, è il Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma;

rilevato come non si debba statuire sulle spese processuali di questo giudizio, trattandosi di regolamento d'ufficio;

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del processo nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.